



Ordinanza municipale

Palestra Centro scolastico



Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

– l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC,

ordina:

Art.1 Il Municipio di Collina d'Oro, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di natura igienica, può concedere, per l'educazione e la cultura fisica, come pure per la pratica di attività sportive, l'uso della palestra del Centro scolastico comunale.

L'uso della palestra può essere concesso anche per altre manifestazioni, (concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) a condizione che non comportino successivi inconvenienti all'utilizzazione primaria della palestra e che siano rispettate le restrizioni incluse nei fattori di rischio indicati nella perizia antincendio del 16 dicembre 2003.

Art.2 Di regola, la concessione può essere rilasciata a società con sede e operanti nel Comune, regolarmente costituite e rette da un proprio statuto, per la loro attività normale, non lucrativa.

Art.3 L'uso della palestra è concesso solo nel periodo di apertura delle scuole, stabilito dal calendario scolastico cantonale, durante le ore extra-scolastiche, fino alle ore 22.00.

L'uso della palestra non è di regola possibile nei giorni pre-festivi infrasettimanali.

In casi particolari, il Municipio può autorizzare l'occupazione della palestra durante i periodi delle vacanze scolastiche, a condizioni da stabilire di volta in volta, rispettando il tempo necessario per la pulizia generale e per eventuali lavori di manutenzione.

Art.4 La concessione comprende l'uso della palestra, degli spogliatoi, dei servizi igienici, delle docce e delle installazioni fisse.

Di regola, ogni gruppo deve dotarsi del piccolo materiale necessario per lo svolgimento della propria attività.

Il beneficiario della concessione è responsabile per danni causati alle strutture durante il tempo di occupazione della palestra.



Art.5 La concessione ha la durata di 9 (nove) mesi: da inizio settembre a fine maggio.

Art.6 Entro il 31 luglio di ogni anno, le società interessate devono presentare o rinnovare la richiesta di concessione, per scritto, al Municipio, allegando il piano di occupazione previsto per l'anno scolastico successivo.

Il Municipio rilascia le autorizzazioni di occupazione, avuto riguardo di soddisfare le esigenze delle società richiedenti. In caso di divergenze o mancati accordi, sulla scorta del piano generale di occupazione, il Municipio deciderà in merito.

Art.7 Per l'uso della palestra da parte dei giovani fino a 18 anni di età, degli anziani oltre i 60 anni di età e degli invalidi, affiliati a società o enti riconosciuti, non viene prelevata alcuna tassa.

Per l'uso della palestra da parte di altri utenti, affiliati a società o enti riconosciuti, sono prelevate le seguenti tasse:

- CHF 10.– per ora singola di occupazione;
- CHF 50.– per ora settimanale annua di occupazione per società con sede e operanti nel Comune;
- CHF 100.– per ora settimanale annua di occupazione.

Per l'uso della palestra durante i periodi di chiusura della scuola (vacanze scolastiche, sabato, domenica, giorni festivi e pre-festivi) la tassa è di CHF 25.– per ora di occupazione.

Nel caso di concessione dell'uso di piccolo materiale in dotazione della scuola, il Municipio può richiedere il pagamento di una tassa supplementare.

Per l'uso della palestra per manifestazioni particolari (concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) il Municipio stabilirà di volta in volta, le condizioni della concessione e la tassa d'uso.

Art.8 15 giorni prima dell'inizio della loro attività in palestra, ogni società deve comunicare, per iscritto al Municipio:

- il nome, il cognome, il recapito telefonico (domicilio e datore di lavoro) dei responsabili di ogni gruppo e dei loro sostituti;
- il piano definitivo di occupazione.



Art.9 Il responsabile, o il sostituto, deve essere presente durante le lezioni previste con il proprio gruppo.

In particolare deve:

- assicurare l'ordine e la disciplina, aver cura dei locali e delle attrezzature fisse e mobili;
- comunicare immediatamente alla Direzione Scuole eventuali danni arrecati alle attrezzature fisse e mobili, ai locali, ai servizi, ecc.;
- informare il Municipio di ogni cambiamento di orario e dei rispettivi responsabili o sostituti.

Art. 10 Il Municipio e la Direzione dell'Istituto scolastico declinano ogni responsabilità per infortuni agli utenti durante la pratica dell'attività o lo svolgimento della manifestazione in relazione all'occupazione della palestra.

Art. 11 Ogni società è tenuta a stipulare una polizza di responsabilità civile e di allegarne la fotocopia alla domanda di concessione.

Art. 12 Per quanto concerne le modalità dell'ordine interno della palestra, fanno stato le disposizioni che seguono:

- l'entrata in palestra è permessa calzando scarpette in tela con suole sottili in gomma o scarpe sportive idonee, usate sempre e soltanto all'interno;
- è vietato entrare in palestra a piedi nudi o unicamente con calze o ghette;
- gli utenti sono autorizzati a entrare in palestra e a usufruire di tutti gli attrezzi, soltanto alla presenza del responsabile o del suo sostituto;
- è assolutamente vietato fumare in palestra e in ogni altro spazio interno (spogliatoi, servizi igienici, docce, locale attrezzi, scale e corridoi) ed esterno (cortile, porticati) facenti parte del centro scolastico;
- alle società beneficiarie della concessione il Municipio può richiedere l'esecuzione della pulizia della palestra, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle docce, come pure di tutti gli altri spazi interni ed esterni utilizzati.

Art. 13 In caso di inosservanza delle disposizioni, il Municipio, dopo due richiami, revocherà, con effetto immediato, l'autorizzazione all'uso della palestra, in via provvisoria o in via definitiva.

In casi gravi la revoca può essere immediata.



Art. 14 Gli utenti dovranno comportarsi correttamente, evitando schiamazzi e rumori molesti che possano arrecare disturbo al vicinato.

In particolare, è vietato entrare dal cancello o dalla porta con mezzi motorizzati, senza una specifica autorizzazione.

Art. 15 Il Municipio si riserva piena facoltà di decidere inappellabilmente sulle concessioni per l'uso della palestra, sugli orari, nonché sull'accertamento e sulla rifusione dei danni.

Art. 16 La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005 ed abroga quella entrata in vigore il 1° settembre 1997.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri

Approvata con risoluzione municipale 918 del 12 settembre 2005
Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre al 29 settembre 2005